


**COMUNE DI CARPENEDOLO**

ALLEGATO ALLA DELIBERA

~~del~~ N° 306 / Del 30-4-1999  
C.C.

Il Sindaco Il Segretario Comunale



COMUNE DI CARPENEDOLO  
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE  
(art. 91, comma 4, dello Statuto comunale)

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I

#### REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

- ART. 1 Finalità
- ART. 2 Referendum ammessi - data di effettuazione
- ART. 3 Iniziativa referendaria
- ART. 4 Iniziativa del Consiglio Comunale
- ART. 5 Iniziativa dei cittadini

### CAPO II

#### LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

- ART. 6 Norme generali
- ART. 7 Indizione del referendum
- ART. 8 Chiusura delle operazioni referendarie

### CAPO III

#### ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

- ART. 9 Organizzazione
- ART. 10 I certificati elettorali
- ART. 11 L'ufficio di sezione
- ART. 12 Organizzazione ed orario delle operazioni
- ART. 13 Determinazione dei risultati del referendum

### CAPO IV

#### LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

- ART. 14 Disciplina della propaganda
- ART. 15 Organo competente per gli adempimenti riguardanti gli spazi per la propaganda elettorale

### CAPO V

#### ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

- ART. 16 Provvedimenti del Consiglio Comunale
- ART. 17 Informazioni dei cittadini

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 Disciplina del procedimento referendario

ART. 19 Scheda per il referendum

ART. 20 Entrata in vigore

10<sup>5</sup>

## CAPO I

### REFERENDUM CONSULTIVO NORME GENERALI

#### ART. 1 FINALITA'

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità locale.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie devono essere precisate :
  - a) le utilità sociali che con le stesse si intendono conseguire;
  - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

#### ART. 2 REFERENDUM AMMESSI - DATA DI EFFETTUAZIONE

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei Capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum di iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo anche in mesi diversi da quelli previsti dal 1° comma.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### ART. 3 INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
  - a) per iniziativa del Consiglio Comunale;
  - b) per iniziativa del numero degli elettori previsto dallo Statuto, rappresentati dal comitato dei promotori di cui al successivo art. 5, 1° comma.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

#### ART. 4 INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza, corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi di intervento sono preventivamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei Capigruppo consiliari, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum predisposto dal responsabile dei servizi demografici e dal responsabile dell'ufficio ragioneria con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il responsabile del servizio finanziario correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, testo che deve essere chiaro ed univoco. Tale deliberazione, inoltre, stanziava i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

#### ART. 5 INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Carpenedolo, che intendono promuovere un referendum consultivo, procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 50 elettori, alla costituzione di un comitato dei promotori composto da almeno 5 di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovranno essere oggetto del referendum consultivo, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina tra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca entro 15 giorni la Commissione per i referendum composta da:
  - a) Sindaco
  - b) Segretario Comunale
  - c) tre Consiglieri Comunali di cui almeno uno in rappresentanza delle minoranze consiliari.La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Il luogo, il giorno e l'ora delle adunanze della Commissione sono comunicati al rappresentante del comitato dei promotori che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del comitato, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del comitato dei promotori, con atto motivato, entro 30 giorni da quello di presentazione della richiesta.
6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Sindaco per portare in Consiglio Comunale il quesito proposto.
7. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del comitato dei promotori entro 10 giorni da quello di adozione della decisione.
8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al numero indicato dallo Statuto. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto ma non oltre il numero stesso maggiorato del 50%.
9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura " COMUNE DI CARPENEDOLO Richiesta di referendum consultivo " e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, dal Segretario Comunale o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso idonei locali pubblici, il Sindaco, su richiesta del comitato dei promotori, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.
11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro i successivi 5 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Gli atti stessi vengono quindi trasmessi al Sindaco che provvederà a convocare la Commissione per i referendum entro 10 giorni dal relativo ricevimento.
12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione la Commissione dichiara ammessa la richiesta.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione esaminata dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
14. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

## CAPO II

### LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

#### ART. 6 NORME GENERALI

1. Il procedimento per la votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità e economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali risultanti dall'ultima revisione approvata.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 5 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.

#### ART. 7 INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, al comitato dei promotori del referendum di iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inoltre inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Nel caso siano stati indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale con delimitazioni grafiche che consentono di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data delle votazioni e viene integrata, per manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nella sala ove ha luogo la votazione.

#### ART. 8 CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il comitato dei promotori, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capigruppo consiliari, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco entro 5 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla Commissione per i referendum, al comitato dei promotori ed alla cittadinanza mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti per la informazione.

## CAPO III

### ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

#### ART. 9 ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

#### ART. 10 I CERTIFICATI ELETTORALI

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori tra il 25° e il 10° giorno antecedente a quello della votazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi.

#### ART. 11 L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di sezione per i referendum è composto dal presidente, da due scrutatori dei quali uno assume le funzioni di vice presidente e da un segretario scelto dal presidente.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio per ogni sezione elettorale di due scrutatori, compresi nell'albo di cui all'art. 1 alla legge 8/3/1989 n. 95. Nella stessa seduta, al fine di garantire la sostituzione di eventuali scrutatori impediti, la Commissione elettorale comunale provvede a formare un elenco di ulteriori 20 scrutatori, sorteggiandoli dall'albo di cui all'art. 5 - bis della legge 8/3/1989 n. 95.
3. Entro il 40° giorno antecedente a quello della votazione il Sindaco richiede al Presidente della Corte d'Appello la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla Legge 21/3/1990 n. 53. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21/3/1990 n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto per le consultazioni referendarie nazionali, al lordo delle ritenute di legge.

## ART. 12 ORGANIZZAZIONE E ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala delle votazioni è allestita e arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30/3/1957 n. 361.
2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare, al presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum di iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da un funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "A" al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, letteralmente prodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbono svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non appena ultimate le operazioni di vidimazione delle schede e, comunque, non oltre le ore 8,30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita all'uopo fornitagli, un segno sulla risposta da lui scelta ( sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal presidente alla Segreteria del Comune stesso.

## ART. 13 DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione integrato dai due scrutatori della seconda sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al 3° comma dell'art. 6;

- b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale per i referendum si svolgono in adunanza pubblica.
  4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare, mediante apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
  5. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro 3 giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati dall'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constatare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
  6. Il Sindaco provvede entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
    - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste;
    - b) ai consiglieri comunali mediante invio, a ciascuno di essi, dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capigruppo consiliari di copia del verbale dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
    - c) al comitato dei promotori il referendum mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum.
  7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione dei referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione
  8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto per le consultazioni referendarie nazionali, al lordo delle ritenute di legge.
  9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

## CAPO IV

### LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

#### ART. 14 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

1. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum comunali si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4/4/1956 n. 212 e 24/4/1975 n. 130.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai gruppi consiliari già costituiti al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 4, secondo comma, e 5, quattordicesimo comma, nonché al comitato dei promotori del referendum.
3. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun gruppo consiliare, ai comitati promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4/4/1956 n. 212, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.
4. In ogni caso per l'assegnazione dei prescritti spazi deve essere rivolta istanza al Sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione.
5. Il numero degli spazi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 4/4/1956 n. 212 per popolazione residente tra 10.001 e 30.000 abitanti è di almeno 3 e non più di 5.

#### ART. 15 ORGANO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI GLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Alla Commissione Elettorale Comunale sono attribuite le competenze previste dalla legge 4/4/1956, n. 212 inerenti gli spazi per la propaganda elettorale.

## CAPO V

### ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

#### ART. 16 PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che su iniziativa dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni conseguenti.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che, oltre al quorum di validità, ha ottenuto la

maggioranza di consensi , costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### ART. 17 INFORMAZIONI DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza anche mediante manifesti e nelle altre forme in merito previste.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro 10 giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori.

### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 18 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

#### ART. 19 SCHEDA PER IL REFERENDUM

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato "A", costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. E' riprodotto in formato cm 15 x cm 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del comune.

#### ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.



# COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Carpenedolo  
Codice 10289

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 306

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (Art. 91, comma 4, dello Statuto comunale)

Adunanza straordinaria di 1<sup>a</sup> Convocazione - seduta pubblica

L'anno millenovecentonovantanove addì trenta del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

	SI	NO		SI	NO
Zaniboni Pier Luigi	X		Dian Daniele	X	
Desenzani Gianni	X		Filippini Carlo		X
Gentili Lino	X		Bellotti Luigi	X	
Turini Renato	X		Zonta Emilio	X	
Fontanini Nerina		X	Malpezzi Francesco	X	
Bazzoli Lidia	X		Renzi Marcello	X	
Taetti Giuseppe	X		Ghirardi Stefano		X
Angeloni Renato	X		Lodetti Giuseppe		X
Butti Ferdinando	X				
			totali	13	4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Carcagnolo dott. Salvatore.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pier Luigi Zaniboni assume la Presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Premesso:

- che l'art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 142/1990 prevede la possibilità per i Comuni di indire referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza locale;
- che l'art. 5 della legge n. 142/1990 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare nel rispetto della Legge e dello Statuto;
- che l'art. 26 dello Statuto del Comune di Carpenedolo disciplina la potestà regolamentare attribuita al Consiglio Comunale;
- che gli artt. 91 e 92 dello Statuto del Comune di Carpenedolo prevedono e disciplinano l'istituto del referendum consultivo;
- che l'art. 101 dello Statuto del Comune di Carpenedolo disciplina le modalità d'esercizio della potestà regolamentare del Comune;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'approvazione del regolamento per le consultazioni referendarie;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell'ufficio elettorale dott.ssa Tacchini Raffaella (inquadrata nella 7<sup>a</sup> qualifica funzionale) e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla responsabile dell'Ufficio Ragioneria Passeri rag. Mariagabriella (inquadrata nella 7<sup>a</sup> qualifica funzionale) ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

All'unanimità, essendo 13 i voti favorevoli espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

di approvare il regolamento per le consultazioni referendarie allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da 20 articoli e dal modello della scheda di votazione.